



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 20/07/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì venti, del mese di Luglio alle ore 09:41, nella Sala Consiliare sita in Piazza Matteotti n.5, si è riunito il Consiglio Comunale sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DI FIORE GIORDANO	SI
CHIACCHIA GIANNI	SI
DI RENZO LUIGI	SI
IEZZI LUCA	SI
TONTODONATI SABINA	SI
D'ALFONSO DINA	SI
IEZZI GIANNI	SI
ANTINUCCI MARCO	SI
MARANGONI DINO	SI
GIANCOLA MAURIZIO	--
DE LUCA VALTER	--
DI VENANZIO FABIO ANTONIO	SI
DI FIORE MANUELA	--

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. il **Segretario Comunale SCAVONE LUCIA DANIELA MARIA**.

Assume la Presidenza \fq**Presidente:ALTRO2\ MARANGONI DINO**, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 10 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 20/03/2023 il quale all'articolo 9 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dai soggetti gestori validato dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*



Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 04/04/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I “livello qualitativo minimo” così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la*

definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".

Dato atto che:

-  all'attualità, nell'ambito territoriale cui appartiene il Comune di Scafa, è operativo un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato "ATO Abruzzo" prevedendo un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata "AGIR", con personalità giuridica di diritto pubblico e dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
-  l'Assemblea di AGIR, con Deliberazione n. 3 del 31/05/2022, ha nominato l'ing. Luca Zaccagnini quale Direttore Generale dell'AGIR;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif è stato trasmesso dai soggetti gestori il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamato l'atto di validazione del Piano Economico Finanziario relativo all'aggiornamento biennale 2024-2025, assunto con determinazione n. 470 del 16/07/2024 della competente Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani AGIR di cui all'**Allegato A**;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025 ammonta a:

- 1) Annualità 2024: € 512.642,00
- 2) Annualità 2025: € 542.531,00

Considerato che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2024 e 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € 512.642,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 155.388,00
COSTI VARIABILI	€ 357.254,00


Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;


Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, di cui all'**Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;


Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;


Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";


Visti:

 l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

 l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

 l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

 l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (G.U. n. 123 del 28.05.2024) che dispone che "... *Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...*";

 l'articolo 15-ter, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, inserito dalla Legge di conversione 4 luglio 2024, n. 95 (GU Serie Generale n.157 del 06-07-2024) ai sensi del quale "... *Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-quater del-*

l'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato ...”.

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

UR1,q per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2,q per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Uditi gli interventi come riportati in allegato

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 1 (Di Venanzio)

Contrari n. //

DELIBERA

- 1)** Di approvare le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 241/1990 e ss.mm e ii., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente deliberazione;
- 2)** Di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024-2025, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, assunto con determinazione n. 470 del 16/07/2024 della competente Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani AGIR;
- 3)** Di approvare il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'**Allegato A)** quale parte integrante e sostanziale della presente, elaborato ai sensi e per gli effetti di cui allla Deliberazione di ARERA n. n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e

di quanto previsto nel MTR – 2, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif;

- 4) Di dare atto che il valore del PEF 2024-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
- 5) di quantificare in € 512.642,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
- 6) di approvare, per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, **Allegato B)** quale parte integrante e sostanziale della presente, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio;
- 7) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- 8) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,*a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,*a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 9) di stabilire che il versamento relativo alla Tari 2024 avvenga in n. 3 rate con scadenza bimestrale e di ridefinire le nuove scadenze come segue:
 - 1^ rata, scadenza 30/09/2024;
 - 2^ rata, scadenza 30/11/2024;
 - 3^ rata, scadenza 31/01/2025;resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione, entro la scadenza della prima rata del 30/09/2024;
- 10) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati all'AGIR per valutarne la completezza e la congruità dei dati e per la successiva trasmissione all'ARERA per l'approvazione;

Infine, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 1 (Di Venanzio)

Contrari n. //

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Interventi dei consiglieri

Al termine dell'illustrazione del presente atto da parte del Presidente Consiglio Dott. Marangoni che premette che L'Arera a livello nazionale e l'Agir sono organismi che sono abilitati al controllo. Evidenzia che nel 2023 i costi rispetto alle entrate sono aumentati . L'Agir, in particolare , è tesa a rendere i comuni ad essere più efficienti ha imposto di recuperare la differenza in considerazione della legge nazionale, aumentando del 9% le tariffe . Procede a fornire degli esempi.

Chiede la parola il Sindaco. In merito al richiamo come già detto dal Presidente . Si è costretti a rivedere il servizio. Si sta cercando di fare dei controlli nel dettaglio perché l, ad esempio , l'ufficio tecnico ha informato l'Amministrazione che vi sono delle vernici da smaltire . Vi sono, quindi , dei costi in più per servizi non previsti .Ci si è attivati per attivare il bando in cui si cercherà di attivare le economie

Il consigliere Di Venanzio chiede di intervenire rilevando che la difficoltà era già emersa in precedenti consigli :dal 2012 è stato stabilito che vi debba essere una parità . E' il secondo aumento .

Replica il Sindaco che il bando poteva essere fatto prima . Sono stati anche interpellati tecnici locali nonché il Presidente dell'Agir. E' stato preparato un nuovo bando che entro l'autunno, si augura, sarà espletato al fine di ricavare un'economia . Sono stati richiesti l'elenco dei i materiali da smaltire .

Chiede la parola il consigliere Luca lezzi che evidenzia che più raccolta differenziata si fa e meno vi saranno i costi per la collettività .Più i servizi saranno efficienti e più i costi si abbasseranno Vi è una responsabilità non solo del Governo centrale ma anche dei cittadini, della comunità .Siamo stati premiati come "Comune riciclone" Vi sono servizi che vanno rivisti . Bisognerebbe maggiormente sfruttare la piattaforma ecologica al fine di ottimizzare il costo del trasporto

Al termine il consigliere Di Venanzio che la differenziata è stata istituita dal 2010 ed invita a sensibilizzare maggiormente la cittadinanza.

Il Sindaco, infine rileva che è , anche, una questione di educazione civica. E' contento che tutta la maggioranza collabora in merito . Bisogna trasmettere un messaggio positivo per migliorare

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 600 del 17/07/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile DI FIORE GIORDANO in data 18/07/2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 600 del 17/07/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Settore DI FIORE GIORDANO in data 18/07/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

MARANGONI DINO

Il Segretario Comunale

SCAVONE LUCIA DANIELA MARIA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

SCAVONE LUCIA DANIELA MARIA

IL DIRETTORE GENERALE

Determina n. 470 del 16 luglio 2024

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2024-2025 del Comune di SCAFA (PE), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06/11/2013 è intervenuto sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., che ha modificato una prima impostazione che era stata ipotizzata con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR;
- l'art. 4 comma 2 della L.R. 36/2013 stabilisce che AGIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- l'Assemblea di AGIR, con Deliberazione n. 3 del 31/05/2022, ha nominato l'ing. Luca Zaccagnini quale Direttore Generale dell'AGIR;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "*Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti*";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato A alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione

ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, ha dato "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196".
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, ha stabilito la "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.

RILEVATO CHE

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021 aggiornata:
 1. la ricezione del PEF "grazzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 aggiornato ed il consolidamento del PEF;
 3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021 aggiornata);
 4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2024-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 6 novembre 2023 n.1/DTAC-2023), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
 6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere

entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede locale).

DATO ATTO CHE:

- PAGIR, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
 - 1) CARICAMENTO PIATTAFORMA del 12/04/2024 ed integrato il 29/05/2024, con la quale il Comune di SCAFA (PE) ed il gestore, hanno trasmesso la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del GESTORE redatta secondo lo schema tipo di cui all’*Allegato 3* alla determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC;
 - b) relazione di accompagnamento al piano-economico finanziario predisposta dalla GESTORE secondo lo schema tipo di cui all’*Allegato 2* alla determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC;
 - c) relazione di accompagnamento al piano economico-finanziario predisposta dal Comune SCAFA (PE) secondo lo schema tipo di cui all’*Allegato 2* alla determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC;
 - d) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune SCAFA (PE) redatta secondo lo schema tipo di cui all’*Allegato 4* della determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC;
 - e) Tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all’*allegato 1* della determinazione ARERA n. 3/2023-DTAC.

CONSIDERATO CHE:

- all’art. 7.1) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata è previsto che *“ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2 aggiornato), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”*;
- all’art. 7.4) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *“la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente”* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;
- all’art. 7.5) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l’Ente territorialmente competente *“assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità:*
 - a) *la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento.*
- all’art. 7.6) della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata è stabilito che *la trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell’ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.*

VISTA:

- la relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'Allegato 2 della determinazione 6 novembre 2023 n.1/2023/DTAC, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 aggiornato.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 aggiornata "è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo";
- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente.

CONSIDERATO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019; il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la Determinazione ARERA n. 02/2020; la Deliberazione ARERA n. 238/2020; la Deliberazione ARERA n.363/2021; la Determinazione ARERA n. 2/2021; la Deliberazione ARERA n. 389/2023; la Determinazione ARERA n. 1/2023-DTAC,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di validare** l'aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 del piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2024-2025 del Comune di SCAFA (PE) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/2023-DTAC;
- 2) di stabilire** che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo regolatorio 2024-2025 è pari:


Anno	2024	2025
------	------	------

Σ TV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	357.254	350.737
Σ TF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	155.388	191.794
TOTALE	512.642	542.531

così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/2023-DTAC, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 7.4) della deliberazione ARERA n.363/2021 aggiornata;
- 4) di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di SCAFA (PE) per i successivi adempimenti di competenza;
- 5) di dare atto** che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicità sul sito web dell'AGIR, sezione "amministrazione trasparente" così come previsto dall'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33 del 2013 e dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190 del 2012;
- 6) di conservare** l'originale della sottoscritta determina nel Registro interno delle Determinazioni del Direttore Generale dell'AGIR.

Il Direttore Generale
Ing. Luca Zaccagnini



Allegato 2 - VALIDAZIONE

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO al PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO
Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025**

**DEL
COMUNE DI SCAFA**

Provincia di Pescara

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (G, capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Indice della relazione

1	Premessa (E)	4
1.1	Comune ricompreso per ciascun ambito tariffario	5
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	6
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	6
1.5	Altri elementi da segnalare	7
4	Attività di validazione (E)	7
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)	7
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	8
	Coefficiente di recupero di produttività (Xa)	9
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	11
5.1.3	Coefficiente C116	12
5.1.4	Coefficiente CRI	12
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	13
5.2.1	Componente previsionale CO116	13
5.2.2	Componente previsionale CQ	14
5.2.3	Componente previsionale COI	14
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	15
5.4	Valorizzazione dei fattori di sharing	15
5.4.1	Determinazione del fattore b	15

5.4.2	<i>Determinazione del fattore ω</i>	16
5.5	Conguagli	17
5.6	Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario	18
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	18
5.8	Rimodulazione dei conguagli	19
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	19
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	20
5.11	Ulteriori detrazioni	20
5.12	Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025	21
5.13	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	22

1 Premessa (E)

La presente relazione di accompagnamento al Piano finanziario è redatta in ottemperanza all'art. 27 comma 4 dell'Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/Rif integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e rappresenta il documento necessario alla verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa ai costi del servizio sostenuti dal Comune di SCAFA e i valori desumibili dalla documentazione contabile.

La Delibera avente ad oggetto la "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" per la determinazione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria, concludono l'iter regolatorio iniziato nell'anno 2018 che ha previsto una profonda revisione sia della metodologia di individuazione dei costi da inserire all'interno del Piano finanziario sia dei soggetti coinvolti nel processo di costruzione del medesimo atto necessario per l'elaborazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'art. 27 comma 1 dell'Allegato A alla Delibera stabilisce che i soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono il Piano finanziario, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, per le attività di propria competenza e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente ai fini della validazione, ossia la verifica circa la completezza e la congruità della documentazione inviata dai soggetti gestori, e della trasmissione all'Autorità, la quale, verificata la coerenza degli atti trasmessi procede all'approvazione.

I soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, sono tenuti alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4.

redatti secondo gli schemi tipo approvati con la Determina 06 novembre 2023 1/2023 – DTAC.

La Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06/11/2013 è intervenuto sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., che ha modificato una prima impostazione che era stata ipotizzata con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR;

L'art. 4 comma 2 della L.R. 36/2013 stabilisce che AGIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

L'Assemblea di AGIR, con Deliberazione n. 3 del 31/05/2022, ha nominato l'ing. Luca Zaccagnini quale Direttore Generale dell'AGIR e dal 01/10/2022 AGIR è divenuta operativa assumendo il ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) per i comuni appartenenti alla Regione Abruzzo.

1.1 Comune ricompreso per ciascun ambito tariffario

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera 363/2021/R/Rif aggiornata definisce il servizio integrato di gestione come il "complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le "attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:

- Attività di raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già incluso nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane".

I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a copertura tariffaria per le annualità 2024 e 2025 solo laddove, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1 della Delibera n. 363/2021 aggiornata.

In tal caso è opportuno dare separata evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all'interno degli avvisi di pagamento (art. 6, comma 4 MTR-2 aggiornato).

L'ambito tariffario a cui si riferisce la presente relazione di accompagnamento è il COMUNE DI SCAFA.

Estensione	Popolazione residente (dato ISTAT al 01/01/2023)	Densità per Km²	Codice ISTAT
Kmq 10,26	3.461	337,22	068039

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato), l'Ente territorialmente competente indica, che per l'ambito tariffario oggetto della presente relazione, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero i gestori dei singoli servizi che lo compongono, ivi compresi i comuni che gestiscono in economia uno o più dei predetti servizi, tenuti a predisporre il PEF ai sensi dell'articolo 27 del MTR-2 aggiornato, sono indicati nella tabella seguente:

Attività	Gestore/Comune
- attività di raccolta e trasporto;	GEA SRL
- attività di trattamento e smaltimento	GEA SRL - Comune di SCAFA
- attività di trattamento e recupero;	Comune di SCAFA
- attività di spazzamento e lavaggio strade;	GEA SRL
- attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.	Comune di SCAFA

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente non può indicare quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria, specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti), in quanto la Regione Abruzzo non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021 aggiornata.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

AGIR ha richiesto al/i gestore/i affidatario/i la presentazione della documentazione necessaria alla predisposizione dell'Aggiornamento biennale 2024-2025.

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, sono stati acquisiti da ciascun gestore e relativamente al presente ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023).
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della

determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Nello specifico l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione da parte dei gestori in data 12/04/2024 ed integrato il 29/05/2024.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non segnala ulteriori elementi.

4 Attività di validazione (E)

Dalla lettura e dall'analisi della documentazione acquisita dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente ha verificato:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

L'Ente territorialmente competente illustra, tra l'altro, le attività compiute ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023 - al fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata".

Il gestore non ha sostenuto oneri e ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata" da scomputare dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato 1

Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di recupero dell'inflazione CRI, introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

Anno	2024	2025
rpi_a	2,70%	2,70%
Xa	0,11%	0,11%
QLa	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%
C116a	0,00%	0,00%
CRI,a	7,00%	7,00%
Pa	9,59%	9,59%

I valori indicati sono quelli del PEF ANTE Detrazioni apportate come indicato al successivo punto 5.7.

Anno	2024	2025
T_a	654.586	624.127
TV_{a-1}	359.836	357.254
TF_{a-1}	107.946	155.388
T_{a-1}	467.782	512.642
T_a / T_{a-1}	1,399	1,217
Superamento del limite	SI	SI

I valori del PEF post detrazioni sono i seguenti:

Anno	2024	2025
Ta	512.642	542.531
TVa-1	359.836	357.254
TFa-1	107.946	155.388
Ta-1	467.782	512.642
Ta / Ta-1	1,096	1,058
Superamento del limite	NO	NO

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CU_{eff}) e il *Benchmark* di riferimento, entrambi relativi all'anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo

conseguiti nell'anno $\alpha-2$ (2022, 2023), illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X .

L'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di γ_1 e γ_2 individuati. Con riferimento al valore di γ_2 , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 (MTR-2 aggiornato).

Per il comune di SCAFA il valore del macro-indicatore R1 è pari a 0,61. L'ETC ha determinato, pertanto, di assegnare una valutazione NON soddisfacente.

Coefficiente di recupero di produttività (X_a)

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso tra 0,1% e 0,5%, sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo ed il Benchmark di riferimento e dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

Per il Comune di SCAFA, la determinazione del coefficiente di recupero di produttività è avvenuta sulla base dei seguenti dati:

- a) Del confronto tra il costo unitario della gestione interessata e il Benchmark di riferimento, dove, in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2022}$) da considerare è il seguente:

	Anno	2024	2025
ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/2021/R/rif [€]	TV _{2022, 2023}	365.034	359.836
	TF _{2022, 2023}	95.770	107.946
	T _{2022, 2023}	460.804	467.782
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q _{2022, 2023}	1.265	1.265
	CU_{eff2022, 2023} [cent€/kg]	36,44	36,99
	Benchmark di riferimento [cent€/kg]	36,10	36,10

- b) I risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari sono i seguenti:

Risultati della gestione	2024	2025
% RD (dato 2022)	71%	71%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Efficacia _{AVV_RicRD,sc} [R1] (dato 2022)	0,61	0,61
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE

Intervalli di riferimento coefficienti γ_1 e γ_2	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

Coefficienti $1+\gamma$	Intervallo di riferimento	2024	2025
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	-0,10	-0,10
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	-0,25	-0,25
γ		-0,35	-0,35
$1+\gamma$		0,65	0,65

Un livello di qualità ambientale delle prestazioni è ritenuto “INSODDISFACENTE O INTERMEDIO”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell’ambito degli intervalli di cui all’Articolo 3 del MTR-2 aggiornato – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma, a) \leq 0,5$$

Un livello di qualità ambientale delle prestazioni è ritenuto “AVANZATO”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell’ambito degli intervalli di cui all’Articolo 3 del MTR-2 aggiornato – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma, a) > 0,5$$

AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 e 2025		<i>Cueff</i> > <i>Benchmark</i>	<i>Cueff</i> ≤ <i>Benchmark</i>
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO (1+γ _a) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,3% < X _a ≤ 0,5%	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X _a ≤ 0,3%
	LIVELLO AVANZATO (1+γ _a) > 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X _a ≤ 0,3%	Fattore di recupero di produttività: X _a = 0,1%

Si considera che il coefficiente X_a è pari a 0,11% rimanga costante per entrambe le annualità del biennio 2024- 2025.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente QL_a assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ivi inclusi gli adeguamenti rispetto agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente PG_a assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese.

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente ha definito il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato).

QUADRANTE GESTIONE		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

Coefficienti	Valore Max	2024	2025
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti - QLa	4%	0,00%	0,00%
Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi - PGa	3%	0,00%	0,00%

Nel caso specifico del Comune di SCAFA non vi sono variazioni nell'attività gestionale né variazioni della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate.

5.1.3 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C116 per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

L'ETC, per il Comune di SCAFA, dichiara che non vi sono informazioni e/o giustificazioni da fornire in merito alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti COexp116TVa e COexp116TFa maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani", e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Per il comune di SCAFA, l'ETC ha determinato di valorizzare il coefficiente C_{116a} come indicato nelle seguenti tabelle:

Coefficiente C116a	valore massimo	2024
C _{116a}	3%	0%

Coefficiente C116a	valore massimo	2025
C _{116a}	3%	0%

5.1.4 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente CRI per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

Per il comune di SCAFA l'ETC ha determinato di valorizzare il coefficiente **CRI_a** come indicato nelle seguenti tabelle:

Coefficiente CRI _a	valore massimo	2024
CRI _a	7%	7%

Coefficiente CRI _a	valore massimo	2025
CRI _a	7%	7%

Tenuto conto degli oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, si rileva la necessità di valorizzazione del coefficiente CRI_a per entrambe le annualità.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del/i gestore/i, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO₁₁₆, l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C116_a, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti CO116,TV,a e CO116,TF,a, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) .

Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo $[0\% \leq C116 \leq 3\%]$.

Per il Comune di SCAFA, non sono state valorizzate le componenti CO116. Sulla base di tale quantificazione si ritiene di attribuire al predetto coefficiente C116a il valore indicato al precedente paragrafo 5.1.3.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Il comune di SCAFA ha determinato, quale posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 dell'Allegato A (TQRIF) della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif lo schema regolatorio I (minimo)

Non si rileva alcun costo aggiuntivo a carico degli utenti TARI e, pertanto non sono state valorizzate le componenti previsionali CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o entrambe le annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

A tal proposito si evidenzia che il Comune di SCAFA sono stati imputati tali costi:

Costi previsionali	2024	2025
$COI_{TV,a}^{exp}$	0	0
$COI_{TF,a}^{exp}$	0	0

Nel caso di eventuale rideterminazione in aumento, a parità di obiettivi di miglioramento della qualità ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, l'Ente territorialmente competente argomenta in merito alle dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.

L'ETC indica, inoltre, l'avvenuta decurtazione dei costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata la valorizzazione di $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ con riferimento al calcolo tariffario del primo biennio 2022-2023.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

L'ETC dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2 aggiornato.

L'ETC dà atto che il gestore ha adottato una vita utile superiore a quella regolatoria per i cespiti indicati.

La ragione che ha indotto il gestore a dilazionare le quote di ammortamento su un arco temporale più lungo è da ricondursi al fatto che sui beni in questione, nel corso degli anni, sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria che ne hanno allungato la vita utile, dando la loro utilità per un periodo più lungo.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

5.4.1 Determinazione del fattore b

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

La ETC dà atto che per il Comune di SCAFA, le attività di avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate tramite i sistemi collettivi di compliance (ConSORZI del sistema CONAI o Consorzi autonomi) e/o ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti al di fuori

di tali sistemi collettivi (Ara) e sono svolte dal COMUNE e dal GESTORE, pertanto si considera $b=0,60$ per gli anni 2024-2025.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di y_1 e y_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ωa) è stato determinato dall'ETC sulla base delle valutazioni compiute in merito:

- Al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($y_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di R.D. conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.
- Al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($y_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

I coefficienti ($y_{1,a}$) e ($y_{2,a}$) possono essere valorizzati come indicato nella seguente tabella:

Intervalli di riferimento coefficienti γ_1 e γ_2	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

Sulla base delle precedenti valutazioni, il parametro ωa può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

Parametro ωa	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega a = 0,1$	$\omega a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega a = 0,2$	$\omega a = 0,4$

ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1;0,4]$: un valore di ωa pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Per il comune di SCAFA, sono stati assegnati i seguenti valori:

Coefficienti	2024	2025
$\gamma_{1,a}$	-0,10	-0,10
$\gamma_{2,a}$	-0,25	-0,25
ω_a	0,20	0,20

5.5 Conguagli

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{tot_{TV,a}}$ e $RC_{tot_{TF,a}}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 18 del MTR-2 aggiornato) sia con riferimento ai costi fissi (art. 19 del MTR-2 aggiornato).

Con riferimento alle annualità 2024-2025, le componenti a conguaglio previste dagli artt. 18 e 19 del MTR-2 aggiornato, sono le seguenti:

Conguagli di parte VARIABILE	2024	2025
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0
Recupero COIexp,TV (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0
Recupero CQexp,TV (solo se a vantaggio degli utenti)	0	0
Recupero COexp,116,TV	0	0
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità	0	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif)	0	0
Recupero conguaglio I2023 - parte variabile	0	0
$RC_{tot_{TV,a}}$	0	0

Conguagli di parte FISSA gestore GEA	2024	2025
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0
Recupero COIexp,TF (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0
Recupero CQexp,TF(solo se a vantaggio degli utenti)	0	0
Recupero COexp,116,TF	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	0	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento	0	0

degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif)		
Recupero differenza valori Wacc e Slic	-1.026	-888
Recupero conguaglio I2023 - parte fissa	0	0
<i>RCtot_{TF,a}</i>	-1.026	-888

Ai sensi dell'articolo 3.3 della determinazione 6 NOVEMBRE 2023, N. 1/DTAC/2023, l'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2023} = 4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

Non si rileva la necessità di valorizzazione della voce di conguaglio I2023.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 Tool di calcolo.

AGIR, in qualità di ETC, ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Per il comune di SCAFA si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF aggiornata di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, apportando, le seguenti detrazioni:

COSTI GESTORE

Detrazioni COSTI GESTORE	2024	2025
CRT	13.333	10.609
CTS	2.629	565
CRD	66.683	53.061
detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif -parte variabile	82.644	64.235

Detrazioni COSTI GESTORE	2024	2025
CSL	19.455	15.485
CGG	2.358	1.877
detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif -parte fissa	21.813	17.361

Le detrazioni apportate sul costo del gestore sono state determinate sulla base della procedura partecipata svolta tra l'ETC e il gestore.

COSTI COMUNE

Detrazioni COSTI COMUNE	2024	2025
ACCANTONAMENTI DI CUI PER CREDITI	37.487	0
detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif -parte fissa	37.487	0

Tali detrazioni consentono il rispetto sia del limite di crescita delle entrate tariffarie sia dell'equilibrio economico finanziario.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione e/o del rinvio effettuati.

L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per il comune di SCAFA non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

Per il comune di SCAFA non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025 la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del Benchmark di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- c) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- d) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le due annualità 2024 e 2025 o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2 aggiornato.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021. Relativamente al contributo MIUR, si specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo.

Ai sensi dell'articolo 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 costituiscono componenti da sottrarre dal totale delle entrate tariffarie le seguenti voci:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Per il Comune di SCAFA si riportano i seguenti valori:

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	2024	2025
Contributo MIUR Anno 2023	2.292	2.373
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	0	0
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	0	0
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	0	0
Totale Detrazioni	2.292	2.373

Detrazioni	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	1.284	1.329
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	1.008	1.044
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	2.292	2.373

5.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il totale delle entrate massime approvabili è pari:

Anno	2024	2025
Σ TV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	357.254	350.737
Σ TF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	155.388	191.794
TOTALE	512.642	542.531

Dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale, **al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021**, delle entrate tariffarie da articolare agli utenti è pari a:

Anno	2024	2025
Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	355.970	349.408
Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	154.380	190.750
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	510.350	540.158

5.13 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

La quantificazione del valore di partenza H_{2024} è rappresentata nella tabella seguente:

Calcolo H di partenza	
AR _{aggsc_si}	9.906
CRD _{aggsc_si}	35.265
H di partenza	28,1%
Classe di partenza H	G

	2024	2025
Obiettivi	31,6%	34,6%
Classe obiettivo	F	F

La quantificazione è avvenuta in mancanza dei dati richiesti (calcolo di default).

Null'altro da aggiungere.

L'Aquila, 16 luglio 2024

Il Direttore Generale
Ing. Luca Zaccagnini



	2024			2025		
	Comune di Scafa			Comune di Scafa		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	35.956	-	35.956	36.557	-	36.557
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	7.089	60.130	67.218	1.945	57.540	59.486
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	70.240	70.240	-	67.216	67.216
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	179.829	-	179.829	182.835	-	182.835
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IT&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	15.650	13.246	28.897	14.976	12.676	27.652
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	9.390	7.948	17.338	8.986	7.606	16.591
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO _{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	21.348	21.348	-	21.235	21.235
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	213.483	143.770	357.254	212.352	138.386	350.737
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	29.661	-	29.661	31.516	-	31.516
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	46.671	46.671	-	44.661	44.661
Costi generali di gestione CGG	3.595	7.095	10.689	3.820	6.789	10.609
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AI}	-	1.110	1.110	-	2.340	2.340
Costi comuni CC	3.595	54.876	58.471	3.820	53.791	57.610
Ammortamenti Amm	21.752	-	21.752	21.752	-	21.752
Accantonamenti Acc	-	15.623	15.623	-	52.065	52.065
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	15.623	15.623	-	52.065	52.065
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	6.729	802	7.532	5.402	871	6.273
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	28.482	16.426	44.907	27.155	52.936	80.091
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IT&TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIO _{TF}	-	1.026	1.026	888	-	888
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	23.376	23.376	-	23.465	23.465
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	60.711	94.678	155.388	61.602	130.192	191.794
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	378.651	275.935	654.586	355.550	268.578	624.127
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	274.194	238.448	512.642	273.954	268.578	542.531
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			71%			71%
Q ₀₂ Ton			1.264,60			1.264,60
costo unitario effettivo - Cuffi €/cent/kg			36,44			36,99
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,10			36,10
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,25			-0,25
Totale y			-0,35			-0,35
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,65			0,65
Verifica del limite di crescita						
ipi ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR ₀			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,59%			9,59%
(1+p)			1,0959			1,0959
ΣTV ₀			512.642			542.531
ΣTV ₀₊₁			359.836			357.254
ΣTF ₀₊₁			107.946			155.388
ΣT ₀₊₁			467.782			512.642
ΣT ₀ / ΣT ₀₊₁			1,0959			1,0583
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			512.642			542.531
della (ΣT ₀ -ΣT _{max})			-			-
TVa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	213.483	143.770	357.254	212.352	138.386	350.737
Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	60.711	94.678	155.388	61.602	130.192	191.794
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	274.194	238.448	512.642	273.954	268.578	542.531
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.284			1.329
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.008			1.044
ΣTV ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			355.970			349.408
ΣTF ₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			154.380			190.750
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			510.350			540.158
Attività esterne Ciclo integrato RU	5.245	-	5.245	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,61			0,61
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} si			9,906			
CRD ^{99sc} si			35,265			
H di partenza			28,1%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi						
Classe obiettivo			31,4%			34,4%
			F			F



COMUNE DI SCAFA

P.I. 00208610683 Provincia di Pescara C.F. 8100070680

TARIFFE TARI ANNO 2024

Tariffe Utenze Domestiche	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/utenza
1 componente	0,535	106,00
2 componenti	0,628	179,02
3 componenti	0,713	217,88
4 componenti	0,770	268,53
5 componenti	0,792	341,55
6 o più componenti	0,785	400,44

Tariffe Utenze non Domestiche	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq	Tariffa Fissa + Variabile €/mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,692	1,985	2,676
2 Campeggi, distributori carburanti	0,969	2,799	3,769
3 Stabilimenti balneari	0,915	2,673	3,588
4 Esposizioni, autosaloni	0,704	2,021	2,725
5 Alberghi con ristorante	2,335	6,733	9,068
6 Alberghi senza ristorante	1,460	4,171	5,631
7 Case di cura e riposo	1,982	5,724	7,706
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,503	4,385	5,889
9 Banche ed istituti di credito	0,893	2,544	3,437
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,455	4,211	5,666
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,547	4,455	6,002
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,216	3,515	4,731
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,344	3,874	5,218
14 Attività industriali con capannoni di produzione	1,182	3,389	4,571
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,187	3,414	4,601
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,089	8,915	12,004
17 Bar, caffè, pasticceria	2,491	7,184	9,675
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,078	6,005	8,084
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,906	8,379	11,285
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,092	6,043	8,135
21 Discoteche, night club	2,662	7,713	10,374